



<b>AVVISO n.853</b>	17 Gennaio 2018	ETFplus - ETF indicizzati
-------------------------	-----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE

Societa' oggetto  
dell'Avviso : Multi Units France

Oggetto : Modifica del comparto della SICAV MULTI  
UNITS FRANCE (la "SICAV") sotto  
specificata: Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR  
(DR) UCITS ETF (il "Comparto")

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

Parigi, La Défense, 17/01/2018,

**OGGETTO: Modifica del comparto della SICAV MULTI UNITS FRANCE (la "SICAV") sotto specificata:**

NOME DEL FONDO	CODICE ISIN
Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) UCITS ETF (il "Comparto")	FR0011758085

Gentile Signora, Egregio Signore,

Con la presente comunicazione La informiamo che LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (la "**Società di Gestione**"), in qualità di società di gestione del Comparto sopra specificato, ha deciso di apportare al prospetto e al regolamento di tale Comparto le modifiche seguenti:

**1- L'operazione:**

- Modifica delle condizioni di sottoscrizione e di rimborso sul mercato primario.

Questa operazione è stata autorizzata dall'Autorità per i Mercati Finanziari ("**AMF** ») in data 19/12/2017 ed entrerà in vigore il 22/01/2018.

A seguito dell'aggiornamento della dottrina dell'AMF volto a consentire a un OICVM di adottare un meccanismo di limitazione dei rimborsi o "*gates*", **ove richiesto da circostanze eccezionali e nell'interesse dei detentori o del pubblico**, la Società di gestione ha deciso l'introduzione di tale meccanismo per questo Comparto. Nel caso in cui le domande di rimborso superassero la soglia fissata dal Comparto e dallo statuto della SICAV, e la Società di gestione decidesse di attivare la limitazione dei rimborsi, potrà scaglionare le richieste di rimborso su più valori patrimoniali.

La Società di gestione potrà attivare la limitazione dei rimborsi ove le richieste di rimborso siano tali da impedire di soddisfare le condizioni di liquidità dell'attivo del Comparto a condizioni che tutelino l'interesse dei detentori e garantiscano loro un equo trattamento, o ove le richieste di rimborso avvengano in circostanze lesive dell'integrità del mercato. Questo meccanismo rappresenta un'evoluzione significativa e positiva della regolamentazione francese, nell'interesse dei detentori e del

pubblico, che consente ai fondi di diritto francese di beneficiare di un dispositivo già vigente in altre giurisdizioni di riferimento.

In assenza di disposizioni specifiche, per un fondo con frequenza giornaliera di calcolo del valore patrimoniale netto l'AMF raccomanda di fissare la soglia massima dei rimborsi al 5% del patrimonio netto al fine di consentire il rimborso delle azioni ai detentori. Tuttavia, la Società di gestione ha adottato la decisione di fissare la soglia massima dei rimborsi di questo Comparto al 10% del patrimonio netto del fondo.

A tal fine, si procederà alla modifica della sezione "Condizioni di sottoscrizione e di rimborso sul mercato primario" di questo Comparto e dell'articolo 8.3 dello statuto di questa SICAV "Emissione e rimborso delle azioni" che descrive le condizioni di sottoscrizione e rimborso delle azioni del Comparto per i detentori.

Se l'operazione proposta non La soddisfa, ha facoltà di recedere senza spese entro un termine di 30 giorni di calendario a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione se è un operatore del mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la Società di gestione) richiedendo il rimborso delle Sue azioni presso la Società di gestione e/o il Suo depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, o di vendere le Sue azioni sul mercato secondario (in borsa) alle condizioni usuali del Suo intermediario finanziario.

Naturalmente, come è sempre avvenuto, la Società di gestione non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso su acquisti/vendite di azioni del Comparto Incorporato effettuati in borsa su uno dei mercati di quotazione (mercato secondario).

- Informazione sul differenziale di rendimento (tracking error) ex-post del Comparto:

Allo scopo di consentire al gestore la flessibilità necessaria sulla liquidità dei sottostanti dell'indice di riferimento e sulla raccolta in questo Comparto, la Società di gestione ha deciso di fissare una soglia massima pari al 2% per il differenziale di rendimento ("tracking error") fra il valore patrimoniale netto del Comparto e l'Indice di riferimento.

Per contro, la Società di gestione non prevede di modificare l'attuale livello del tracking error *ex-post* in normali condizioni di mercato.

## **2- Le modifiche derivanti dall'operazione**

- Il profilo di rischio
  - Modifica del profilo di rischio/rendimento: no
  - Aumento del profilo di rischio/rendimento: no
  - Aumento delle spese: no
- L'insieme delle modifiche apportate al prospetto e al regolamento è descritto nell'Allegato sotto riportato.

### 3- Gli elementi da ricordare per l'investitore

Gli investitori che operano sul mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la Società di gestione) hanno la possibilità di farsi rimborsare le azioni presso la Società di gestione e/o il suo depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, senza commissione di rimborso per un periodo di un mese a partire dalla data di invio della presente comunicazione.

Per quanto concerne gli investitori sul mercato secondario, la Società di gestione non preleverà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso per ogni acquisto/vendita di azioni effettuato/a in borsa su uno dei mercati di quotazione del Comparto. Gli intermediari di mercato potranno invece applicare commissioni di intermediazione. Tali commissioni non sono versate alla Società di gestione.

Le ricordiamo che è necessario e importante prendere visione del prospetto e del suo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili sul sito [www.lyxoretf.fr](http://www.lyxoretf.fr). Tali documenti sono altresì consultabili sul sito dell'AMF, [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org), o disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

La invitiamo a tenersi in contatto con il consulente al fine di ottenere ogni ulteriore informazione riguardante i Suoi investimenti.

- L'investitore valuta negativamente la modifica = l'investitore può recedere senza spese
- L'investitore valuta positivamente la modifica = non è richiesta alcuna azione da parte dell'investitore
- L'investitore non ha un'opinione sull'operazione = si invita l'investitore a contattare il proprio consulente o distributore

La Società di gestione



		<p>un dato Giorno del Mercato primario superino il 10% del patrimonio netto del Comparto, nel rispetto delle condizioni di mercato applicabili nel medesimo Giorno del Mercato primario, la società di gestione potrà decidere di attivare la limitazione dei rimborsi. In tal caso, la società di gestione determinerà la soglia esatta che attiva la limitazione dei rimborsi, nel rispetto delle condizioni di mercato e nell'interesse degli azionisti del Comparto. La liquidità degli attivi del Comparto dipenderà infatti dalle condizioni di mercato in tale Giorno del Mercato primario e in alcuni casi potrà consentire al Comparto di evadere in tutto o in parte le richieste di rimborso ricevute nel medesimo Giorno del Mercato primario il cui importo superi il 10% del patrimonio netto del Comparto.</p> <p>Ove la società di gestione decida di attivare la limitazione dei rimborsi, fisserà la soglia di attivazione per determinare immediatamente la frazione di ogni richiesta di rimborso che non potrà essere evasa, informandone al prima possibile gli azionisti che hanno presentato una richiesta di rimborso.</p> <p>La frazione degli ordini di rimborso non eseguita sarà automaticamente rinviata e considerata come ordine di rimborso ricevuto nel successivo Giorno del Mercato primario, salvo nell'ipotesi in cui l'azionista si opponga al rinvio della frazione degli ordini di</p>
--	--	---

		<p>rimborso non eseguita, determinando l'annullamento della frazione degli ordini non eseguiti in tale Giorno del Mercato primario.</p> <p>Il numero massimo di valori patrimoniali netti per i quali la società di gestione può applicare una limitazione dei rimborsi è indicato nello statuto della SICAV.</p> <p>A titolo esemplificativo, nel caso in cui il patrimonio netto del Comparto ammonti a 1.000.000.000 EUR e le richieste di rimborso in un Giorno del Mercato primario superino i 100.000.000 EUR, la società di gestione avrà facoltà di attivare la limitazione dei rimborsi in funzione delle condizioni di mercato, con particolare riguardo alla liquidità degli attivi del Comparto. Se le richieste di rimborso ammontano a 200.000.000 EUR su un attivo totale di 1.000.000.000 EUR, si applicano i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riguardo alla liquidità degli attivi del Comparto, la società di gestione è in grado di evadere integralmente queste richieste di rimborso. In tal caso, la società di gestione non attiva la limitazione dei rimborsi.</li><li>- oppure, con riguardo alle condizioni di liquidità degli attivi del Comparto e nell'interesse degli azionisti del Comparto, la società di gestione decide di attivare il dispositivo di limitazione dei rimborsi e fissa</li></ul>
--	--	--

		<p>eventualmente la soglia massima oltre la quale non evaderà integralmente le richieste di rimborso. Nell'ipotesi in cui la società di gestione fissi la soglia massima dei rimborsi al 15%, nel nostro esempio la società di gestione evaderà le richieste di rimborso nel limite del 15% del patrimonio netto del Comparto (il 15% di 1.000.000.000 EUR, pari a un importo di 150.000.000 EUR). Pertanto, ogni ordine sarà evaso parzialmente nella misura del 75% (ossia esecuzione di ordini per 150.000.000 EUR a fronte di richieste di ordini per 200.000.000 EUR). Oltre la soglia del 15%, la frazione delle richieste di rimborso non eseguibili (pari a un importo di 50.000.000 EUR) sarà automaticamente rinviata e considerata come ordine di rimborso ricevuto nel successivo Giorno del Mercato primario. Tuttavia, gli azionisti potranno opporsi al rinvio della frazione degli ordini non eseguita, determinando l'annullamento della frazione degli ordini non eseguiti in tale Giorno del Mercato primario.</p>
<p><b>Statuto della SICAV</b> <b>Articolo 8.3: Emissione e riscatto delle quote</b></p>	<p>Il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso sono pari al valore patrimoniale netto ottenuto dividendo il patrimonio netto del comparto per il numero di azioni, maggiorato o diminuito di una commissione di sottoscrizione o di rimborso indicata nel prospetto citato all'articolo 23 del presente statuto.</p>	<p>Il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso sono pari al valore patrimoniale netto ottenuto dividendo il patrimonio netto del comparto per il numero di azioni, maggiorato o diminuito di una commissione di sottoscrizione o di rimborso indicata nel prospetto citato all'articolo 23 del presente statuto.</p>



	<p>Il consiglio d'amministrazione fissa le condizioni di sottoscrizione (quote di sottoscrizione) e di rimborso (quote di rimborso) minime che sono riportate nel prospetto.</p> <p>I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto informativo.</p> <p>Tutte le sottoscrizioni di nuove azioni devono, pena la nullità, essere interamente liberate e le azioni emesse presentano la stessa data di godimento delle azioni in essere nel giorno dell'emissione.</p> <p>Ogni richiesta di rimborso dev'essere accompagnata dal deposito dei titoli e delle frazioni di titoli; il pagamento del prezzo di rimborso è effettuato entro e non oltre cinque giorni di contrattazione dalla richiesta di rimborso, fatte salve le deroghe previste nel seguito e le disposizioni riguardanti i titoli e le frazioni di titoli nominativi.</p> <p>Salvo quanto disposto per legge, la cessione o il trasferimento di azioni fra azionisti o a beneficio di un terzo che avvenga fuori da un mercato regolamentato è assimilato a un rimborso seguito da</p>	<p>Il consiglio d'amministrazione fissa le condizioni di sottoscrizione (quote di sottoscrizione) e di rimborso (quote di rimborso) minime che sono riportate nel prospetto.</p> <p>I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto informativo.</p> <p>Tutte le sottoscrizioni di nuove azioni devono, pena la nullità, essere interamente liberate e le azioni emesse presentano la stessa data di godimento delle azioni in essere nel giorno dell'emissione.</p> <p>Ogni richiesta di rimborso dev'essere accompagnata dal deposito dei titoli e delle frazioni di titoli; il pagamento del prezzo di rimborso è effettuato entro e non oltre cinque giorni di contrattazione dalla richiesta di rimborso, fatte salve le deroghe previste nel seguito e le disposizioni riguardanti i titoli e le frazioni di titoli nominativi.</p> <p>Salvo quanto disposto per legge, la cessione o il trasferimento di azioni fra azionisti o a beneficio di un terzo che avvenga fuori da un mercato regolamentato è assimilato a un rimborso seguito da</p>
--	---	---

una sottoscrizione. Ove l'operazione avvenga a vantaggio di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve, se del caso, essere regolato in contanti dal beneficiario in misura non inferiore a quanto previsto dal prospetto come sottoscrizione minima.

In applicazione dell'articolo 214-7-4 del Codice monetario e finanziario, il rimborso delle azioni e frazioni di azioni, come pure l'emissione di nuove azioni e frazioni di azioni della Società, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dal consiglio di amministrazione, in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto dall'interesse degli azionisti.

Qualora il patrimonio netto della SICAV (o, eventualmente di un comparto) sia inferiore all'importo stabilito dalla regolamentazione, nessun rimborso di azioni o frazioni di azioni potrà effettuarsi (se del caso, nel comparto interessato).

una sottoscrizione. Ove l'operazione avvenga a vantaggio di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve, se del caso, essere regolato in contanti dal beneficiario in misura non inferiore a quanto previsto dal prospetto come sottoscrizione minima.

In applicazione dell'articolo 214-7-4 del Codice monetario e finanziario, il rimborso delle azioni e frazioni di azioni, come pure l'emissione di nuove azioni e frazioni di azioni della Società, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dal consiglio di amministrazione, in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto dall'interesse degli azionisti.

Qualora il patrimonio netto della SICAV (o, eventualmente di un comparto) sia inferiore all'importo stabilito dalla regolamentazione, nessun rimborso di azioni o frazioni di azioni potrà effettuarsi (se del caso, nel comparto interessato).

In applicazione degli articoli 214-7-4 del Codice monetario e finanziario e 411-20-1 del regolamento generale dell'AMF, la società di gestione può decidere di limitare i rimborsi in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto nell'interesse degli azionisti o del pubblico.

		<p>La soglia oltre la quale si limitano i rimborsi netti delle sottoscrizioni operate in una stessa data di centralizzazione è fissato al 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale soglia è stabilita in base all'ultimo valore patrimoniale netto del Comparto interessato, eventualmente stimato dalla società di gestione nel corrispondente Giorno del Mercato primario.</p> <p>In caso di attivazione della limitazione dei rimborsi da parte della società di gestione, la frazione degli ordini non eseguita sarà automaticamente rinviata e considerata come ordine di rimborso ricevuto in base al successivo valore patrimoniale netto.</p> <p>Gli azionisti interessati possono opporsi al rinvio della frazione dei loro ordini non eseguiti attraverso il Depositario fino all'ora prevista nelle Condizioni di sottoscrizione e di rimborso sul Mercato primario del Comparto interessato.</p> <p>La società di gestione può applicare una limitazione dei rimborsi per un numero massimo di 20 valori patrimoniali netti su un periodo di tre mesi.</p> <p>Le operazioni cosiddette "intraday", ossia di sottoscrizione e rimborso di uno stesso numero di azioni, sulla base dello medesimo valore patrimoniale netto e per un unico azionista o beneficiario economico (cosiddette operazioni "intraday") non saranno soggette alla limitazione dei rimborsi.</p>
--	--	--

--	--	--